Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 22 settembre 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO, i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1978, n. **564**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 1061, concernente autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 564. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, viene approvata la rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 1061, concernente autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad acquistare un immobile, per la parte relativa alla individuazione dell'immobile oggetto dell'atto di compravendita citato nelle premesse, che è da intendersi così specificato: « n. 3 corpi di fabbricato per complessivi mq 1.742 circa, descritti nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Galatone al foglio n. 24, particelle numeri 350, 343 e 302, comprendente, altresì, una fascia di terreno di m 4 di ampiezza rappresentante la metà del suolo necessario per l'apertura della strada privata prevista dal piano regolatore del comune di Galatone ».

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 58

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1978.

Sostituzione di due componenti della commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e sulla revisione del sistema catastale;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1975, registro n. 49 Finanze, foglio n. 274, con il quale è stata costituita la commissione censuaria centrale;

Visti gli articoli 24 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato;

Considerato che il dott. Attilio Giulimondi già dirigente di servizio della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e, come tale, componente effettivo della seconda sezione della commissione censuaria centrale, è decaduto da tale incarico in quanto passato alle funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, giusta decreto ministeriale 27 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1977, registro n. 48 Firenze, foglio n. 185;

Considerato, altresì, che il prof. Enzo Giorgi, componente supplente di entrambe le sezioni della commissione anzidetta, è deceduto;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti;

Decreta:

Il dott. ing. Marcello Autore, dirigente di servizio della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, viene nominato componente effettivo della commissione censuaria centrale, esclusivamente per la seconda sezione, in sostituzione del dott. ing. Attilio Giulimondi, già dirigente di servizo della stessa Direzione generale e passato ad altre funzioni.

Il prof. Mario Pagella viene nominato componente supplente della menzionata commissione, per entrambe le sezioni, in sostituzione del defunto prof. Enzo Giorgi.

Roma, addì 21 febbraio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 11

(7333)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Uropatina » capsule, nella confezione da 16 capsule per uso orale della ditta Polifarma S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca numero 5214/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 26 marzo 1959, con il quale è stata registrata al n. 14937 la specialità medicinale denominata « Uropatina » capsule, nella confezione da 16 capsule per uso orale, a nome della ditta Polifarma S.p.a., con sede in Roma, via Tor Sapienza, 138, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Uropatina » capsule, nella confezione da 16 capsule per uso orale, registrata al n. 14937, in data 26 marzo 1959, a nome della ditta Polifarma S.p.a., con sede in Roma, via Tor Sapienza, 138.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7353)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 23.130.000.000, ai sensi della legge 14 ottobre 1974, n. 652.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, in virtù del quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato, ai fini della copertura dell'onere recato dalla stessa legge, ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario;

Visto il decreto ministeriale n. 166932/66-AG in data 24 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1977, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 80, emanato in applicazione della succennata previsione legislativa, con cui è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di L. 23.130.000.000 rimborsabili entro il 1° luglio 1989;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale con cui, fra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed il rimborso dei certificati estratti, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni affidate alla Banca d'Italia stessa vengano regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n, 166932/66-AG in data 24 dicembre 1977, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 giugno e il 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1978, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità di interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1989 Legge 14 ottobre 1974, n. 652 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1979, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi, che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie, il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinchè ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, cinquecento copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali, a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

La spedizione, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole o di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentata da certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi, da nominativi al partatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 3.469.500, pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 1.734.750 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1978.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1978
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 98

(7434)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri, in Pistoia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Dodici Geri, con sede in Pistoia;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 1° aprile 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri, con sede in Pistoia, è prolungata fino al 1° luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7458)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo, in Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo);

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 dicembre 1977 al 26 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata fino al 25 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1978

Il Ministro: Scotti

(7462)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa, in S. Donà di Piave.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Papa di S. Donà di Piave (Venezia);

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 2 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa di S. Donà di Piave (Venezia), è prolungata fino al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1978

Il Ministro: Scotti

(7454)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria, in Castrovillari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 settembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Andreae Calabria, in Castrovillari (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre, 22 dicembre 1977 e 24 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 22 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria, in Castrovillari (Cosenza), è prolungata fino al 21 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1978

Il Ministro: Scotti

(7453)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, in Castrovillari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Inteca, in Castrovillari (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre, 22 dicembre 1977 e 24 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 22 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, in Castrovillari (Cosenza), è prolungata fino al 21 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7457)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, in Cagliari, stabilimenti in Assemini e località Macchiareddu Grogastu.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimenti in Assemini e località Macchiareddu Grogastu;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 31 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimenti in Assemini e località Macchiareddu Grogastu, è prolungata fino al 30 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7455)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ascensori italiani riuniti SAIE Falconi Safov, stabilimento di Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione- la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società ascensori italiani riuniti SAIR - Falconi Safov, stabilimento di Novara;

Visto il decreto ministeriale 16 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 1° luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ascensori italiani riuniti - SAIR - Falconi Safov, stabilimento di Novara, è prolungata fino al 30 settembre 1978

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7365)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. INRF - Istituto nazionale ricerche farmacologiche, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. INRF - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 gennaio 1978 al 29 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. INRF - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli, è prolungata fino al 29 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7469)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1978.

Modificazione alla denominazione sociale della società « Fiduciaria ambrosiana S.p.a. », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, in « Fiduciaria ambrosiana S.r.l. ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1977, con il quale la società « Fiduciaria ambrosiana S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 17 febbraio 1978 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la forma societaria, da società per azioni in società a responsabilità limitata, con conseguente modifica della denominazione sociale in « Fiduciaria ambrosiana S.r.l. », nonché la successiva comunicazione-istanza del 7 marzo 1978;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità delle documentazioni presentate dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione accordata con decreto 23 novembre 1977 alla società « Fiduciaria ambrosiana S.p.a. », con sede in Milano, si intende riferita per i motivi indicati in premessa alla società « Fiduciaria ambrosiana S.r.l. », con sede in Milano.

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni compiute anteriormente al presente decreto della predetta società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(7312)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1978.

Autorizzazione alla società « Fiduciaria San Giorgio Società fiduciaria e di revisione Società per azioni », in Sala Baganza, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fiduciaria San Giorgio Società fiduciaria e di revisione Società per azioni », con sede in Sala Baganza (Parma), diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiduciaria San Giorgio Società fiduciaria e di revisione Società per azioni », con sede in Sala Baganza (Parma), è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(7309)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industrali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, con effetto dal 7 dicembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1977, 9 giugno 1977, 9 settembre 1977, 15 ottobre 1977, 23 febbraio 1978, 6 maggio 1978 e 12 giugno 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 23 maggio 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 5 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7460)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche della azienda esercenti la commercializzazione del prodotto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1978, 28 aprile 1978 e 10 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1977 al 21 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto, è prolungata fino al 21 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7463)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri, in Abbiategrasso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano);

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 1° aprile 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano), è prolungata fino al 1° luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7456)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1978.

Autorizzazione alla società « Sireco - Società a responsabilità limitata », in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Sireco - Società a responsabilità limitata », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Sireco - Società a responsabilità limitata », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(7243)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartindustria italiana, con sede in Marlia di Capannori e stabilimento in Porcari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartindustria italiana, con sede in Marlia di Capannori (Lucca) e stabilimento in Porcari (Lucca);

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 novembre 1977 al 28 maggio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartindustria italiana, con sede in Marlia di Capannori (Lucca) e stabilimento in Porcari (Lucca), è prolungata fino al 27 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7461)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Vista la delibera del CIPI in data 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), con effetto dal 1° giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 15 febbraio 1978 e 11 maggio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI datata 27 gennaio 1978 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende situate in altre località, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 6 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7449)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Imatex Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino);

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 febbraio 1978 al 6 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino), è prolungata fino al 5 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7468)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1978.

Approvazione delle norme regolamentari concernenti la organizzazione e la disciplina degli interventi della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia istituita a termini dell'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce tra gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento un fondo interbancario di garanzia per la copertura delle eventuali perdite derivanti dalla concessione dei mutui e dei prestiti compresi quelli assistiti dal concorso pubblico in conto interessi ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati, e di cooperative agricole;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, recante l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto l'art. 21 della legge n. 153 citata che ha istituito presso il fondo interbancario di garanzia una sezione speciale per la prestazione di fidejussioni in favore degli imprenditori agricoli il cui piano di sviluppo, predisposto ai sensi della stessa legge n. 153, sia stato approvato e che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito;

Visto l'art. 20, quarto comma, della ripetuta legge n. 153 il quale dispone che per gli affittuari, mezzadri, coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni creditizie di cui alla legge medesima possono essere effettuate dagli istituti di credito agrario di miglioramento anche in deroga ai propri statuti ed alle leggi che li riguardano, con la sola garanzia fidejussoria della sezione speciale del fondo interbancario o con fidejussione pari alla differenza fra le garanzie offerte ed il totale del mutuo;

Visto l'ottavo comma del predetto art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il quale stabilisce che le deliberazioni adottate in ordine all'organizzazione dei servizi del fondo interbancario nonchè ai criteri ed alle specifiche modalità che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi, debbono essere approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la delibera adottata il 23 maggio 1978 con la quale il comitato direttivo della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia ha approvato le norme regolamentari per il funzionamento della sezione stessa e per le procedure da osservare per la concessione delle richieste garanzie e la corresponsione delle somme dovute in caso che la ripetuta sezione sia chiamata ad adempiere le obbligazioni assunte;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

E' approvata e resa esecutiva la delibera, adottata dal comitato direttivo della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia nella riunione del 23 maggio 1978, recante norme regolamentari per il funzionamento della sezione speciale in parola di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1978

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'agricolutra e delle foreste
MARCORA

NORME REGOLAMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE ISTITUITA PRESSO IL FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA AI TERMINI DEGLI ARTICOLI 20, 21 E 22 DELLA LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153.

Titolo I

COSTITUZIONE. SCOPI ED ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

Presso il fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituita una sezione speciale dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa per la prestazione della fidejussione prevista dagli articoli 20, 21 e 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e dell'art. 10, lettera *A*), della legge 10 maggio 1976, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni.

La durata della sezione è correlata al periodo di attuazione degli interventi creditizi previsti dalla medesima legge n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

La sezione ha sede in Roma presso detto fondo interbancario di garanzia, si avvale della struttura amministrativa e organizzativa dello stesso, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

La sezione ha per scopo di concedere, agli imprenditori di cui all'art. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, fidejussioni per consentire la concessione da parte degli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento di mutui di cui all'art. 19 della medesima legge n. 153 alle condizioni e nelle misure previste dalle stesse disposizioni di legge e dall'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Art. 3.

La fidejussione di cui al precedente art. 2 non è cumulabile con gli altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato e delle regioni o comunque erogati da enti ed istituti pubblici.

Art. 4.

L'organizzazione, la gestione ed il funzionamento della sezione sono disciplinati dagli articoli 20, 21 e 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dalle presenti norme, in quanto applicabili, dalle vigenti disposizioni legislative.

Titolo II

DOTAZIONI FINANZIARIE

Art. 5.

Le dotazioni finanziarie della sezione sono costituite dagli apporti previsti dagli articoli 6, primo comma, paragrafo *b*), e 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 6.

Le dotazioni finanziarie della sezione debbono essere depositate in Roma presso la tesoreria centrale o presso le aziende di credito che saranno designate dal comitato direttivo della sezione stessa fra quelli di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni. A tali aziende verrà anche affidato il servizio di cassa.

Art. 7.

Il comitato direttivo della sezione, ove ne ravvisi l'opportunità può deliberare investimenti di particolari aliquote delle dotazioni finanziarie, per la costituzione dei fondi di riserva in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in obbligazioni di credito agrario o in titoli ad esse equiparati.

Titolo III

AMMINISTRAZIONE

Art. 8.

L'amministrazione della sezione è affidata ad un comitato direttivo costituito ai termini dell'art. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che dura in carica quattro anni. Esso continua a svolgere le sue funzioni sino alla emanazione da parte dei competenti Ministeri del decreto di nomina dei nuovi componenti.

Il presidente del comitato direttivo ha la legale rappresentanza della sezione.

Le funzioni del presidente sono assunte, in caso di assenza od impedimento, dal componente più anziano per nomina, tra quelli designati in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero del tesoro; in caso di parità di nomina dei predetti dal rappresentante più anziano di età.

Art. 9.

Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del presidente o quando almeno la maggioranza dei componenti del comitato medesimo ne faccia richiesta per iscritto.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere inviato ai componenti il comitato direttivo ed ai sindaci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali il termine del preavviso potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Art. 10.

Per la validità delle adunanze del comitato direttivo occorre l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza. In caso di assenza i componenti dovranno darne preventiva motivata comunicazione al presidente.

Art. 11.

Il comitato direttivo può deliberare la corresponsione ai suoi componenti di emolumenti o gettoni di presenza.

La relativa deliberazione deve essere sottoposta per l'approvazione al Ministero del tesoro.

Ai membri del comitato direttivo spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta secondo le modalità che saranno stabilite dal comitato stesso.

Art. 12.

Il comitato nomina un segretario, scegliendolo eventualmente anche fuori dei propri membri.

Il verbale di ogni riunione viene redatto dal segretario e firmato dal presidente e dal segretario stesso.

Art. 13.

Spetta al comitato direttivo di deliberare:

a) sui criteri e sulle modalità che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;

b) sulle richieste di fidejussione inoltrate alla sezione;

c) su quanto attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento della sezione.

Titolo IV

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 14.

Il collegio sindacale, composto di tre membri, in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia, dura in carica quattro anni.

I sindaci continuano a svolgere la loro funzione fino alla nomina dei successori.

Il collegio esercita le sue funzioni in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, nonchè ad ogni altra disposizione di legge in materia.

I sindaci assistono alle adunanze del comitato.

Art. 15.

Il compenso ai sindaci è stabilito dal comitato direttivo.

Titolo V

BILANCIO

Art. 16.

L'esercizio si chiuse al 31 dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio la sezione osserverà le disposizioni del codice civile in quanto applicabili.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere compilato dal comitato direttivo e posto a disposizione dei sindaci i quali dovranno restituirlo con la propria relazione entro quindici giorni.

Entro il trenta aprile di ogni anno il comitato direttivo approva il bilancio, che deve essere comunicato al Ministero del tesoro e a quello dell'agricoltura e delle foreste.

Titolo VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17.

Gli imprenditori agricoli, le cooperative agricole ed altre forme associative, di cui all'art. 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, gli affittuari, mezzadri e coloni i cui piani di sviluppo siano stati approvati ed ammessi, alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi a norma dell'art. 15, primo comma, secondo capoverso, della medesima legge n. 153, possono inoltrare domanda alla sezione speciale per la concessione della fidejussione, allorquando risulteranno in possesso della comunicazione dell'istituto di credito interessato che segnala l'insufficienza delle garanzie offerte o la carenza di garanzie reali a fronte delle determinazioni adottate in materia dai competenti organi deliberanti degli istituti medesimi, in sede di esame della domanda di mutuo.

Gli istituti di credito contemporaneamente alla comunicazione agli imprenditori interessati inoltreranno alla sezione speciale una circostanziata relazione nella quale saranno precisati analiticamente:

a) l'ammontare del finanziamento, compresi i relativi interessi;

b) le garanzie reali ed altre garanzie richieste;

c) il valore cauzionale delle garanzie offerte;

d) il valore attualizzato del concorso negli interessi;

e) precisi elementi tecnico-economici che giustifichino la richiesta della garanzia fidejussoria.

Alla relazione dovrà essere allegata copia del provvedimento di approvazione del piano di sviluppo o del nulla osta.

Art. 18.

La sezione speciale, non appena ricevuta la comunicazione da parte degli istituti di credito, avvierà l'esame della richiesta, anche nelle more della presentazione della domanda degli imprenditori interessati.

La sezione potrà richiedere sia agli istituti che agli interessati, in ogni occasione, tutte le notizie, i dati e la documentazione che riterrà opportuni, riguardanti le menzionate domande d'intervento.

La sezione a seguito della deliberazione del comitato direttivo darà notizia all'interessato ed all'istituto di credito, delle determinazioni assunte in merito alla domanda di concessione della fidejussione, precisando la quota parte del mutuo che risulterà garantita dalla fidejussione stessa oppure se detta garanzia si estende all'intero finanziamento da concedere.

Gli istituti di credito daranno notizia alla sezione speciale delle eventuali variazioni che si verificheranno a fronte dei dati e notizie in precedenza segnalati, con particolare riguardo alle riduzioni apportate con i contratti definitivi di mutuo od atti di pagamento a saldo sulla base dei risultati intervenuti in sede di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere od acquisti ammessi.

In tal caso l'istituto preciserà l'ammontare definitivo dell'operazione.

La sezione darà atto delle intervenute modifiche fornendo un cenno di concordanza anche al fine di eventuali riduzioni dell'importo oggetto della fidejussione.

Art. 19.

Alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno gli istituti comunicheranno alla sezione speciale gli estremi delle operazioni stipulate nel corso del semestre decorso con la garanzia fidejussoria della sezione medesima, trasmettendo inoltre copia conforme dei contratti (condizionati e definitivi) stipulati.

Art. 20.

Per le operazioni nelle quali la sezione ha prestato fidejussione parziale gli istituti mutuanti sono tenuti ad iniziare le azioni esecutive sui beni contrattualmente costituiti in garanzia dopo la scadenza della quarta rata semestrale non corrisposta e darne comunicazione alla sezione entro sessanta giorni dalla scadenza predetta.

Nei casi di fidejussione totale, gli istituti mutuanti dovranno dare comunicazione alla sezione delle inadempienze entro sei mesi dalla scadenza della seconda rata semestrale consecutiva esprimendo il proprio avviso circa le possibilità che l'iniziativa manifesta in ordine alle capacità dell'impresa di conseguire i fini propostisi con l'attuazione del piano di sviluppo.

La sezione con delibera del proprio comitato stabilirà se provvedere ai rimborso delle rate scadute mantenendo il mutuo in essere per un periodo idoneo ad individuare le possibilità di equilibrio dell'impresa oppure se si debba agire in via esecutiva per il recupero dell'intero credito con conseguente risoluzione del contratto.

Art. 21.

L'intervento della sezione avviene su richiesta dell'istituto mutuante ad intervenuta effettuazione degli atti di pignoramento per i casi di fidejussione parziale e negli altri casi quando saranno state adottate dalla sezione le determinazioni di cui all'articolo precedente.

Per l'ipotesi delle procedure concorsuali, la sezione è tenuta a rimborsare quanto dovuto in forza della fidejussione prestata a semplice esibizione rispettivamente di copia della sentenza dichiarativa di fallimento o di copia del provvedimento dell'autorità competente che ordina la liquidazione coatta amministrativa.

Nel caso di esecuzione ad istanza dei terzi la liquidazione avverrà a seguito della esibizione dell'atto di intervento.

Art. 22.

La fidejussione copre la perdita delle somme garantite per capitale ed interessi contrattuali e relativi interessi di mora calcolati in misura di un punto in più del tasso globale di riferimento al quale è stata definita l'operazione.

Art. 23.

I pagamenti delle somme, la cui liquidazione sia stata deliberata dal comitato direttivo, sono effettuati previa emissione, a debito del conto presso la tesoreria centrale o presso le aziende di credito incaricate del servizio di cassa, di appositi ordinativi a firma del presidente del comitato o del componente del comitato stesso all'uopo designato.

Art. 24.

Qualora l'istituto mutuante in sede di recupero del proprio credito ravvisi elementi utili al fine del recupero delle somme liquidate dalla sezione speciale del fondo a titolo di fidejussione, dovrà darne comunicazione alla sezione stessa.

Se la sezione con delibera del comitato esecutivo riterrà di promuovere eventuali atti o azioni di recupero ne darà mandato all'istituto mutuante il quale è tenuto a provvedervi in nome e per conto ed a spese della sezione.

Le somme che dovessero essere recuperate in seguito a tali azioni saranno versate alla sezione a reintegro totale o parziale delle somme erogate.

Nei casi di fidejussione totale la sezione potrà ugualmente incaricare l'istituto mutuante a svolgere le azioni che saranno ritenute opportune per il recupero anche parziale delle somme erogate a titolo di fidejussione.

La sezione rimborserà agli istituti di credito le spese sostenute e documentate anche nel caso di infruttuoso esperimento delle procedure di recupero.

Art. 25.

Nei contratti di mutuo dovrà essere inserita apposita clausola con la quale il mutuatario prende atto che la sezione speciale potrà dare mandato all'istituto mutuante di agire nei suoi confronti per il recupero delle somme erogate a titolo di garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 2740 del codice civile, e per ogni altro titolo esistente.

Art. 26.

Le trattenute sulle operazioni di credito agrario previste nel secondo comma dell'art. 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153, debbono essere versate dagli istituti di credito alla sezione speciale del fondo interbancario di garanzia con scadenza trimestrale a partire dal 1° gennaio 1979.

(7496)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore metalmeccanico che svolgono attività d'installazione e manutenzione di impianti nella zona industriale di Ferrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi economica delle aziende industriali del settore metalmeccanico che svolgono attività d'installazione e manutenzione di impianti nella zona industriale di Ferrara;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 febbraio 1978 al 24 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore metalmeccanico che svolgono attività d'installazione e manutenzione di impianti nella zona industriale di Ferrara, è prolungata fino al 24 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7459)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cartarie Cardella, in Altopascio Badia di Pozzeveri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industrie cartarie Cardella di Altopascio Badia di Pozzeveri (Lucca);

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 gennaio 1978 al 30 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cartarie Cardella di Altopascio Badia di Pozzeveri (Lucca), è prolungata fino al 29 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7460)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1813/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 209 *del* 1° *agosto* 1978.

(194/C)

Regolamento (CEE) n. 1814/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere che rettifica l'allegato A del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia.

Regolamento (CEE) n. 1815/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1816/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1817/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1818/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1819/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1820/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1821/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1822/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1823/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1824/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1825/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1826/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1827/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1978, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1828/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1978, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n 1829/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° agosto 1978, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1830/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1978, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1831/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° agosto 1978 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1832/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1833/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1834/78 della commissione, del 27 luglio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari di Malta.

Raccomandazione n. 1835/78/CECA della commissione, del 25 luglio 1978, recante modifica della raccomandazione intesa ad istituire un controllo comunitario delle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, originari dei Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1836/78 della commissione, del 27 luglio 1978, relativo alla determinazione dell'origine dei cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma).

Regolamento (CEE) n. 1837/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che definisce il campo d'applicazione dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1380/75 recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 1838/78 della commissione, del 27 luglio 1978, relativo alla fissazione degli adeguamenti da apportare agli importi compensativi monetari fissati in anticipo nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1839/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1840/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1841/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 1842/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1843/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1844/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1845/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Pubblicati nel n. L 210 *del* 1° *agosto* 1978.

(195/C)

Regolamento (CEE) n. 1846/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, che assegna agli Stati membri alcuni contingenti di catture per le navi che pescano nelle acque delle Isole Faeroer.

Regolamento (CEE) n. 1847/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, che assegna agli Stati membri alcuni contingenti di catture per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia.

Regolamento (CEE) n. 1848/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, che dispone talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi immatricolate nelle Isole Faeroer.

Regolamento (CEE) n. 1849/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, che dispone talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia.

Regolamento (CEE) n. 1850/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, che dispone talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 1851/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, che fissa talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca comuni nelle acque situate al largo delle coste occidentali della Groenlandia, applicabili nel 1978 ai pescherecci battenti bandiera del Canada.

Regolamento (CEE) n. 1852/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, che istituisce un'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera.

Pubblicati nel n. L 211 *del* 1° *agosto* 1978.

(196/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 3 agosto 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società S.p.a. Faini e S.r.l. Ime.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Sottosegretario del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:

S.p.a. Faini di Concesio (Brescia);
S.r.l. Ime di Salerno;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

S.p.a. Faini di Concesio (Brescia);
S.r.l. Ime di Salerno.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 3 agosto 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(7359)

Deliberazione 3 agosto 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale delle società S.p.a. F.lli Orsenigo ed altre.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. F.lli Orsenigo, con sede in Milano e stabilimento a Figino Serenza (Como);
2) S.p.a. C.I.T., con sede in Milano e stabilimento ad Arcore e Urgnano (Bergamo);
3) S.p.a. Distillerie italiane, con sede in Milano e stabilimento a Sesto San Giovanni (Milano) e S. Giovanni Valdarno (Arezzo);
4) S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bazzi di Gorgonzola (Milano);
5) S.p.a. Iniziative valli piemontesi di Cafasse (Torino);
6) S.p.a. Pavet di Bari;
7) S.n.c. Vetraria F.lli De Luca di Arzano (Napoli);
8) S.n.c. Papoff & Figli di Arzano (Napoli);
9) S.p.a. AMIA FUR, con sede in Radicofani e stabilimento ad Abbadia S. Salvatore e Radicofani (Siena);
10) S.p.a. Filati industriali di Villacidro (Cagliari);
11) S.p.a. Metallurgica del Tirso di Bolotana (Nuoro);
12) S.p.a. Maglificio DIBA di Lecce;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. F.lli Orsenigo, con sede in Milano e stabilimento a Figino Serenza (Como);
2) S.p.a. C.I.T., con sede in Milano e stabilimento ad Arcore e Urgnano (Bergamo);
3) S.p.a. Distillerie italiane, con sede in Milano e stabilimento a Sesto San Giovanni (Milano) e S. Giovanni Valdarno (Arezzo);
4) S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bazzi di Gorgonzola (Milano);
5) S.p.a. Iniziative valli piemontesi di Cafasse (Torino);
6) S.p.a. Pavet di Bari;
7) S.n.c. Vetraria F.lli De Luca di Arzano (Napoli);
8) S.n.c. Papoff & Figli di Arzano (Napoli);
9) S.p.a. AMIA FUR, con sede in Radicofani e stabilimento ad Abbadia S. Salvatore e Radicofani (Siena);
10) S.p.a. Filati industriali di Villacidro (Cagliari);
11) S.p.a. Metallurgica del Tirso di Bolotana (Nuoro);
12) S.p.a. Maglificio DIBA di Lecce.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 3 agosto 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(7358)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5239 mod. 25-A. — Data: 23 dicembre 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: De Santis Aldo Antonio, nato a Roma il 1° aprile 1920. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 2.000.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 756 mod. 25-A. — Data: 26 febbraio 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Savini Alberto, nato a Roma il 5 settembre 1948. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7350)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Corso dei cambi del 19 settembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	830,70	830,70	830,80	830,70	830,70	830,75	830,80	830,70	830,70	830,70
Dollaro canadese	709,60	709,60	710,50	709,60	710 —	709,75	710,20	709,60	709,60	709,60
Franco svizzero	528,64	528,64	529,75	528,64	529,10	528,60	528,45	528,64	528,64	528,64
Corona danese	153,01	153,01	153 —	153,01	153 —	153 —	153,075	153,01	153,01	153,01
Corona norvegese	159,32	159,32	159,50	159,32	159,30	159,30	159,325	159,32	159,32	159,32
Corona svedese	187,95	187,95	188 —	187,95	187,95	187,90	187,97	187,95	187,95	187,95
Fiorino olandese	387,75	387,75	388 —	387,75	387,80	387,70	387,79	387,75	387,75	387,75
Franco belga	26,737	26,737	26,75	26,737	26,75	26,70	26,721	26,737	26,737	26,73
Franco francese	189,74	189,74	189,95	189,74	189,80	189,70	189,82	189,74	189,74	189,79
Lira sterlina	1631,45	1631,45	1631,50	1631,45	1630,25	1631,40	1631,10	1631,45	1631,45	1631,45
Marco germanico	421,26	421,26	421,40	421,26	421,45	421,25	421,56	421,26	421,26	421,26
Scellino austriaco	58,194	58,194	58,25	58,194	58,23	58,15	58,205	58,194	58,194	58,19
Escudo portoghese	18,15	18,15	18,30	18,15	11,25	18,10	18,30	18,15	18,15	18,15
Peseta spagnola	11,251	11,251	11,26	11,251	18,35	11,20	11,257	11,251	11,251	11,25
Yen giapponese	4,374	4,374	4,38	4,374	4,37	4,35	4,372	4,374	4,374	4,37

Media dei titoli del 19 settembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,875
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,325
» 5 % (Ricostruzione)	99,050
» 5 % (Città di Trieste)	98,375
» 5 % (Beni esteri)	98,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,700
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	79,950
» 6 % » » 1970-85	78,675
» 6 % » » 1971-86	77,250
» 6 % » » 1972-87	75,525
» 9 % » » 1975-90	84,100
» 9 % » » 1976-91	84,375
» 10 % » » 1977-92	88,100

Titolo	Media
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,500
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,250
» » » » 1-10-1979	101,400
» » » » 1- 1-1978/80	100,650
» » » » 1- 3-1978/80	100,675
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,925
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,725
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,075
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	92,475
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,650
» » » 10 % 1- 1-1981	95,300
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,425
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 settembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	830,75
Dollaro canadese	709,90
Franco svizzero	528,545
Corona danese	153,042
Corona norvegese	159,322
Corona svedese	187,96
Fiorino olandese	387,77
Franco belga	26,729

Valuta	Cambio
Franco francese	189,78
Lira sterlina	1631,275
Marco germanico	421,41
Scellino austriaco	58,199
Escudo portoghese	18,225
Peseta spagnola	11,254
Yen giapponese	4,373

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti della prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico.

Il presente concorso è indetto, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, esclusivamente per soddisfare le specifiche esigenze di servizio di unità periferiche dell'Istituto nell'ambito delle quali pertanto i vincitori dovranno essere utilizzati.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi quarantanove posti della prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico, ripartiti come segue:

Regione	Posti
Friuli-Venezia Giulia	13
Piemonte	27
Emilia-Romagna	9
Totale posti	49

I candidati possono concorrere per i posti relativi ad una sola regione che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più regioni, comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione dei seguenti requisiti:

A) Diploma legale di laurea in medicina e chirurgia.

B) Titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo.

C) Iscrizione all'albo dei medici.

D) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le elevazioni di detto limite si applicano le norme di legge vigenti in quanto applicabili.

E) Cittadinanza italiana.

F) Buona condotta.

G) Idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica gli aspiranti all'impiego.

H) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto, con rapporto di impiego a tempo indeterminato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

I candidati possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 210 (00145) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate, durante il normale orario di lavoro, direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'Istituto stesso, ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dell'Istituto, per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non saranno considerate valide le domande presentate ad altri uffici dell'Istituto o ad amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicare il titolo che legittima l'elevazione stessa;

c) la residenza;

d) il possesso del diploma legale di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo con l'indicazione della data di conseguimento;

f) l'iscrizione all'albo dei medici;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subìte e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

o) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione.

La firma in calce alle domande dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto la domanda potrà essere vistata, per autenticazione, dai competenti capi dei servizi centrali per i dipendenti della Direzione generale o dai direttori delle sedi provinciali per i dipendenti in servizio presso le sedi provinciali e le sezioni territoriali. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo incaricato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il commissario liquidatore dell'Istituto provvederà alla nomina della commissione esaminatrice del concorso la cui composizione è così fissata:

Presidente:

il commissario liquidatore dell'Istituto o altra persona da lui incaricata.

Componenti:

il direttore generale o un vice direttore generale;

tre membri esterni esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame;

due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

due funzionari medici di prima qualifica del ruolo professionale.

Segretario:

un funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a dirigente.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al presente bando.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'Istituto.

Art. 8.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova orale che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti.

A) *Per la preferenza*:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autenticata del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11 - *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto:

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli dei mutilati ed invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non maritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.M.:

dichiarazione del candidato vistata dal capo servizio o dal direttore della sede provinciale d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

B) *Per la precedenza*:

1) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili; orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti, profughi), che sono disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro; tale certificato dovrà essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione;

2) gli ex combattenti e categorie assimilate nonchè i cittadini reduci dalla deportazione o dall'internamento: documentazione come al n. 20), lettere *a*) e *b*);

3) i capi di famiglia numerosa: documentazione come al n. 11), lettera *b*).

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Per ciascuna delle regioni indicate all'art. 1 sarà formata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ogni candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva sarà data applicazione alle norme relative alla preferenza di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Non trova applicazione il titolo di preferenza previsto al n. 10) del citato comma.

Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie saranno collocati, nell'ordine delle preferenze, immediatamente dopo i concorrenti che beneficiano dei titoli previsti al n. 17) del medesimo comma quarto.

Art. 10.

Le graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno sottoposte all'approvazione del commissario liquidatore dell'Istituto, il quale, tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso e provvederà alla nomina in ruolo dei vincitori sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonchè dell'esito favorevole del prescritto periodo di prova.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso e nominati in ruolo dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma legale di laurea in medicina e chirurgia in originale o in copia autenticata in bollo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

c) certificato di iscrizione all'albo dei medici;

d) estratto dell'atto di nascita, in bollo.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei titoli dai quali discende tale beneficio, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 8 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

e) certificato di cittadinanza italiana, in bollo;

f) certificato di godimento dei diritti politici, in bollo;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo;

h) certificati dei carichi pendenti, in bollo, rilasciati rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura;

i) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'Istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

l) documento aggiornato comprovante la posizione nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

m) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificati dei carichi pendenti.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.M., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Art. 11.

La Direzione generale dell'Istituto provvederà agli adempimenti concernenti l'attuazione dei provvedimenti commissariali di cui al precedente art. 10.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 10 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma all'art. 4. Nei loro confronti la Direzione generale adotterà provvedimento di esclusione dai diritti conseguenti all'utile partecipazione al concorso.

Ai candidati nominati sarà corrisposto il trattamento economico iniziale spettante al personale della 1ª qualifica del ruolo professionale e cioè una retribuzione annua lorda di L. 5.622.425 oltre le eventuali quote di aggiunta di famiglia nella misura prevista per il personale civile dello Stato, nonchè il compenso per eventuali prestazioni di lavoro straordinario che per 250 ore annue (limite massimo consentito) ammonta a L. 777.000.

Art. 12.

I vincitori del concorso invitati ad assumere servizio i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non si presentino presso la sede di assegnazione, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimenti della Direzione generale che provvederà altresì a prendere atto delle eventuali rinunce.

La nomina dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, la Direzione generale potrà procedere ad altrettante nomine in prova secondo l'ordine della graduatoria ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Roma, addì 25 luglio 1978

Il commissario liquidatore: GHERGO

Schema di domanda
di partecipazione al concorso

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni
Via Cristoforo Colombo n. 210 - 00145 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . (1) e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . codice postale n. . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di medico (prima qualifica del ruolo professionale) di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 22 settembre 1978 per i posti relativi alla regione . . . (2).

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del diploma legale di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . presso . . . .;

e) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico-chirurgo, conseguito il . . . . presso . . . . . ;

f) di essere iscritto all'albo dei medici della provincia di . . . . ;

g) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . ;

h) di avere/non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo:

Data,

Firma (5)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Indicare solamente la regione per cui si intende concorrere (art. 1).

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dai competenti capi dei servizi centrali per i dipendenti della Direzione generale o dai direttori delle sedi provinciali per i dipendenti in servizio presso le sedi provinciali e le sezioni territoriali. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandate la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

PROGRAMMA DI ESAME

A) PROVE SCRITTE

Le due prove scritte verteranno, ciascuna, su uno dei seguenti argomenti:

1) *Argomenti fondamentali di patologia medica*:

Malattie dell'apparato cardio vascolare e di quello respiratorio; dell'apparato digerente, del fegato e delle vie biliari; dei reni; malattie reumatiche e delle articolazioni; del sangue; malattie dismetaboliche e delle ghiandole a secrezione interna.

2) *Igiene e medicina preventiva*:

La prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

3) *Medicina legale e delle assicurazioni*:

Definizione e metodologia medico-legale.
Il rapporto di causalità in medicina legale.
Deontologia medica e medico-sociale.
Assicurazioni sociali (l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi; l'assicurazione sociale contro le malattie).
Il sistema di sicurezza sociale.

4) *La riabilitazione*:

Aspetti medici e sociali.

B) PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) legislazione sanitaria;
2) elementi di medicina sociale;
3) elementi di medicina del lavoro;
4) elementi di statistica sanitaria;
5) assicurazioni sociali con particolare riguardo all'assicurazione contro le malattie:

le varie forme di assicurazione sociale e gli enti che vi provvedono;
i soggetti, l'oggetto, i contributi e le prestazioni;
fonti giuridiche dell'assicurazione contro le malattie;
il sistema assistenziale dell'I.N.A.M.;
fonti legislative e normative;
ordinamento centrale e periferico;
prestazioni assistenziali dell'I.N.A.M., con particolare riguardo a quelle sanitarie;
compiti del corpo sanitario dell'Istituto;
attività di controllo;
le singole prestazioni sanitarie, sotto il profilo normativo, organizzativo, assistenziale.

(7391)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso ad un posto di assistente del pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(3266/S)

OSPEDALI «GALLIERA» DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto del secondo servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del secondo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(3264/S)

OSPEDALE «S. ANNA» DI CASTELNOVO MONTI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelnovo Monti (Reggio Emilia).

(3281/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di primario del servizio autonomo di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio autonomo di cardiologia

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(3267/S)

OSPEDALI DI TRESIGALLO E COPPARO

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Copparo (Ferrara).

(3268/S)

OSPEDALE MAGGIORE « S. GIOVANNI BATTISTA » E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale presso la sede Molinette.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(3269/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI MONTEGIORGIO E FALERONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

(3279/S)

OSPEDALE CIVILE DELLA MARSICA « SS. FILIPPO E NICOLA » DI AVEZZANO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avezzano (L'Aquila).

(3270/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI TAGLIACOZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

(3280/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASARANO

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Casarano (Lecce).

(3265/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PADOVA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Padova.

(3271/S)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(3282/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario ed un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto ed un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(3283/S)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Avviso di rettifica

L'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 16 agosto 1978, relativo a pubblici concorsi banditi da questa amministrazione, è modificato come segue:

« Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

due posti di assistente di radiologia per l'istituto universitario;

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di urologia;

un posto di assistente di oculistica;

un posto di assistente di chirurgia generale per il pronto soccorso;

cinque posti di assistente di chirurgia generale ».

Rimangono invariate le modalità di svolgimento e la data di scadenza prevista per il 29 settembre 1978.

(3263/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 luglio 1978, n. **23-134**/Legisl.

Norme per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 1° *agosto* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8, n. 15, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 « testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 « Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste »;

Visto l'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799 che, apportando modifiche al testo unico sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, stabilisce fra l'altro, che per il rilascio della licenza di caccia in prima concessione nonché per la restituzione della medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazioni, l'interessato deve produrre anche il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio, da rilasciarsi dai comitati provinciali della caccia;

Vista la deliberazione n. 3293 della giunta provinciale di data 17 aprile 1978;

Visto il decreto 24 gennaio 1977, n. 1-88/Legisl. del presidente della giunta provinciale, che stabilisce le norme per il rilascio del certificato suddetto;

Considerato che l'abilitazione all'esercizio venatorio presuppone in via prioritaria il superamento con esito positivo di una prova pratica di tiro da sostenere presso un poligono autorizzato;

Ravvisata la necessità che la suddetta prova sia sostenuta alla presenza di commissari di tiro all'uopo autorizzati dalla questura e facenti parte della commissione di esami, i quali, sulla base di un regolamento approvato annualmente dal comitato provinciale della caccia, valuteranno collegialmente il candidato;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto 24 gennaio 1977, n. 1-88/Legisl. del presidente della giunta provinciale è così sostituito:

« Il candidato dovrà inoltre dimostrare di possedere le cognizioni di comportamento indispensabili a garantire il corretto uso delle armi a tutela dei terzi e superare con esito positivo in via prioritaria una prova pratica di tiro presso un poligono autorizzato, alla presenza del presidente della commissione di cui all'art. 2, o suo delegato, di almeno un membro e del segretario della stessa, in possesso di autorizzazione della questura, i quali, sulla base di un regolamento approvato annualmente dal comitato provinciale della caccia, valuteranno collegialmente il candidato ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 12 luglio 1978

Il presidente: GRIGOLLI

(6715)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782660)